

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 236 DEL 08.10.2018

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. N.81/2008 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI CHE HANNO INVIATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E LETTERA DI INVITO.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 15 Febbraio 2018;

Richiamata la determinazione direttoriale n. 215 del 10.09.2018 a mezzo della quale è stato avviato il procedimento di raccolta delle manifestazioni di interesse in riferimento all'incarico di Medico competente e di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 l'Azienda Speciale;

Rilevato che entro il termine perentorio di scadenza fissato in data 01 Ottobre c.a. sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di consulenza in oggetto;

Dato atto che da un preliminare scrutinio risultano ammissibili le seguenti domande tempestivamente pervenute da parte dei professionisti:

- Medica Sud – Bari (prot. n. 9755 del 20.09.2018)
- Training & Consulting s.c.s. – Penne (PE) (prot. n. 100095 del 26.09.2018)
- Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro – Montesilvano (PE) (prot. n.10297 del 28.09.2018)
- Security Labor Sr I- Roma (prot. n. 10424 del 02.10.2018)
- Mi.Ro. Srl - Ercolana (NA) (prot. n. 10436 del 02.10.2018)

Ritenuto dunque di dare seguito all'iter procedimentale, licenziando il Capitolato d'oneri regolante il servizio e la lettera di invito ai candidati ammessi a rassegnare la propria offerta;

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e Questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;


Visto, altresì, il Regolamento di organizzazione aziendale;

A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. 04 del 31 Gennaio 2018;

DETERMINA

1. Di ritenere che le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
2. Di ammettere i candidati menzionati in premessa.
3. Di approvare l'allegato schema di lettera di invito, a mezzo della quale si invitano i candidati le cui domande sono risultate ammissibili come evidenziato in premessa, a rassegnare l'OFFERTA TECNICA e l'OFFERTA ECONOMICA ai fini del prosieguo della presente procedura, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22.10.2018, secondo le modalità indicate.
4. Di licenziare il Capitolato d'oneri regolante il servizio in oggetto che ugualmente si allega.
5. Di demandare al competente ufficio l'esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del procedimento


dott.ssa Marzia Sanvitale



IL DIRETTORE


dr. Eros Donatelli

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008

1. OGGETTO

L'incarico professionale attiene allo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento all'attività di Medico competente e a quella di sorveglianza sanitaria. Sono ricomprese tutte le attività di cui agli artt. 25 e 41 del menzionato Decreto, quelle dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico competente al fine di formulare i giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

2. DURATA

La durata dell'incarico professionale è prevista, come da avviso esplorativo, per 24 mesi complessivi, decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti tra le parti. Ferma restando la facoltà di recesso per entrambe le parti. L'Azienda può, in ogni caso, concordare un periodo proroga del rapporto contrattuale in essere, di uguale o diversa durata, per contingenti e motivate esigenze.

3. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo da erogare a fronte delle prestazioni rese è pari a quello indicato nella propria offerta economica da parte del candidato risultato aggiudicatario del servizio e sarà liquidato semestralmente, dietro presentazione della fattura elettronica da parte del Professionista, con specifica evidenza dell'attività effettivamente svolta.

L'aggiudicatario, inoltre, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Pertanto, i pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi della citata normativa, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'aggiudicatario indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico, specificando le generalità dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che riporterà il punteggio più alto attribuito dalla Commissione appositamente costituita per l'analisi delle proposte pervenute. Gli elementi di valutazione saranno i seguenti:

1. Curriculum vitae del Professionista, con specifico riferimento all'esperienza maturata in riferimento all'attività oggetto dell'incarico, presso enti sia pubblici sia privati (max punti 30/100);

2. Offerta tecnica/organizzativa, inerente le modalità di organizzazione del servizio, esplicitate in un progetto dettagliato dello schema operativo di visite e controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischio, degli strumenti e delle metodologie che si intendono adottare in merito all'espletamento di tutte le incombenze previste dalla normativa di riferimento (max punti 50/100);

3. Offerta economica rassegnata dal candidato, secondo la percentuale di ribasso del prezzo posto a base d'asta ivi indicato (max punti 20/100).

5. ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE

Sarà onere del Medico Competente assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del D.lgs. n.81/2008, ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del testo normativo. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, in considerazione delle peculiari modalità organizzative del lavoro e dell'esposizione ai rischi connessi ad esse;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del testo normativo di riferimento, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici secondo gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; essa è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del professionista incaricato;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n.196/2003, con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.lgs. n.81/2008;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Inoltre, fornisce, su richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) rende noto ad ogni lavoratore interessato i risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del testo normativo e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del D.lgs. n.81/2008, al datore di lavoro, al RSPP, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato dei predetti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che viene stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'eventuale periodicità diversa deve essere comunicata all'Azienda ai fini dell'annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono poi forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) provvede all'informativa individuale ai lavoratori interessati e al datore di lavoro nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale.

6.SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico competente dovrà puntualmente eseguire il protocollo di sorveglianza sanitaria e profilassi da esso presentato in sede di gara e redatto, in conformità agli obblighi delle vigenti normative, considerando che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica strumentale e di laboratorio varia, a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica

espletata. In particolare tra le prestazioni ricomprese nell'attività di sorveglianza sanitaria si collocano:

- a) visita medica preventiva deputata a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Ove assuma una cadenza diversa, secondo una valutazione del Medico Competente in funzione della valutazione dei rischi, deve essere esplicitata nel protocollo di sorveglianza sanitaria presentato in sede di offerta. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria presentato in sede di offerta potrà essere integrato, ove necessario, a discrezione del Medico Competente, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ed in accordo con l'Ente. In questo caso tutti gli eventuali esami aggiuntivi sono da considerarsi compresi nel compenso dell'Aggiudicatario come risultante dalla propria offerta.

Il Professionista subentrante al precedente incaricato quale Medico Competente può ritirare presso lo studio dello stesso le cartelle cliniche dei dipendenti.

7.LUOGO DI ESECUZIONE

Le prestazioni dovranno essere rese presso l'ambulatorio ovvero lo studio medico e laboratorio di analisi dei quali il Medico Competente disponga.

8.MODALITA' DELLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda fornirà all'aggiudicatario tutti i dati necessari per l'espletamento del servizio, in particolare, l'elenco dei dipendenti suddivisi per qualifica, mansioni e relativa assegnazione alle filiali.

L'Ente comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d),e) ed e-bis) del D.lgs n.81/2008, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al D.lgs n.151/2001. Il Medico provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta all'ufficio aziendale competente, che può proporre eventuali modifiche a seconda delle esigenze aziendali.

Il Medico elabora, previo accordo con l'Amministrazione, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 81/2008 e lo comunica all'ufficio aziendale deputato alla convocazione dei dipendenti.

Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), l'Azienda ne darà notizia al Medico Competente, il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, fissa la data della visita entro un congruo termine e comunque entro dieci giorni lavorativi.

Gli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera *e-ter*) del testo normativo sono comunicati da parte dell'Azienda al Medico Competente, il quale provvede ad effettuare la visita entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa disposizione da parte dell'Azienda. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore alla mansione confacente al proprio stato di salute accertato.

Il Medico Competente segnala all'Azienda l'opportunità di vaccinazioni dei dipendenti adibiti a particolari mansioni per cui se ne ravvisi la necessità. Il costo delle vaccinazioni che non sia già garantito dal Servizio Sanitario Nazionale è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal bando di gara.

Si precisa che i costi dei menzionati accertamenti non sono a carico dell'Azienda ma già ricompresi nel corrispettivo dovuto al Professionista, risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Così come i costi relativi agli accertamenti in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato, i quali sono interamente ricompresi nel corrispettivo dovuto al Medico Competente a fronte delle sue prestazioni.

Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia all'ufficio del Personale e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs n.81/2008, o il giudizio di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.151/2001.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste di cui all'art 41, comma 5, del decreto.

Dopo l'aggiudicazione dell'incarico non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente. Le attività dello stesso potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nell'ipotesi in cui si verificano situazioni tali da impedire temporaneamente lo svolgimento delle funzioni del professionista incaricato, quali a titolo esemplificativo: malattia, assenze per giustificati motivi o altre situazioni gravi da cui derivi un legittimo impedimento. Il sostituto, di norma, va indicato nella propria offerta tecnica. Questi dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato e nella Convenzione regolante i rapporti tra le parti per tutta la durata dell'assenza, di cui l'Azienda deve essere preventivamente informata, con preavviso compatibile con i motivi che l'hanno determinata.

E' onere del Medico Competente effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, ovvero con cadenza diversa concordata con l'Azienda, i sopralluoghi negli ambienti di lavoro.

A seguito del sopralluogo il Medico Competente è tenuto a redigere e trasmettere all'Azienda, entro 10 giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata dalle caratteristiche dimensionali e organizzative del luogo di lavoro, pertanto sarà cura dell'aggiudicatario acquisire le informazioni necessarie al fine di valutare le modalità di svolgimento delle ispezioni.

Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del D.lgs. n. 81/2008, in occasione delle quali lo stesso deve comunicare ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria. La convocazione delle riunioni di cui sopra è effettuata dall'Azienda.

Il Medico Competente è tenuto a collaborare con l'Ente nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento, nonché all'aggiornamento dello stesso. Pertanto ha l'onere di

rendersi disponibile agli incontri qualora sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, anche in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

E' obbligo del Professionista secondo le previsioni di cui all'art. 25, comma i, relazionare gli esiti della sorveglianza sanitaria effettuata, in forma anonima, ai fini dell'attuazione delle misure volte a tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti.

Il Medico Competente è tenuto, inoltre, a collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazione espressa nella Sez. IV del D.Lgs. n.81/2008, nonché all'organizzazione del servizio di pronto soccorso, formando un numero di dipendenti necessari, correlato alla dimensione aziendale, in materia di pronto soccorso con un corso specifico della durata di almeno 12 ore formative.

Si precisa come tutte le attività ricomprese nel presente atto e previste dettagliatamente dalla normativa di riferimento devono essere svolte personalmente dal soggetto aggiudicatario. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, nei confronti del quale si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

L'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, nonché di osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con assunzione esclusivamente a proprio carico di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale, ovvero per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

L'Azienda Speciale rimane estranea ad ogni relazione tra l'aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

9.DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

Il subappalto non è ammesso in considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste. E', altresì, vietata la cessione a terzi-totale o parziale- del contratto, pena, al verificarsi di una delle due ipotesi, la risoluzione dello stesso e la condanna al risarcimento degli eventuali danni patiti dall'Azienda.

10.RISOLUZIONE

Il rapporto tra le parti si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda all'aggiudicatario qualora si verificano le seguenti ipotesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: inosservanza delle norme in materia di lavoro ovvero di quelle in materia di sicurezza, cessione totale o parziale del contratto a terzi o subappalto, mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato e assunti mediante l'offerta tecnica rassegnata, ovvero di quelli previsti dal D.Lgs n.81/2008 per cause imputabili al Medico competente.

Ad ogni modo, ogniqualevolta l'Ente ravvisi un evento che si qualifichi come grave inadempimento da parte del Medico competente, risolverà di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., entro un congruo termine (di norma non inferiore a giorni 15), qualora lo stesso decorra invano.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora esistenti, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'affidatario sarà tenuto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Azienda Speciale per il ripristino del servizio, fatto svolgere ad altri soggetti, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente dall'inadempimento della controparte.

11.RECESSO

Entrambe le parti possono recedere anticipatamente dal contratto di servizio ex art.1373 c.c. mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. alla controparte, con un preavviso minimo di giorni 60. Nell'ipotesi di recesso da parte dell'Azienda, sarà corrisposto al Medico

competente l'importo corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace.

12.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Gli elaborati redatti e presentati dal Medico Competente, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di sorveglianza sanitaria resteranno di proprietà dell'Azienda Speciale, che ne potrà disporre per gli usi consentiti dalla legge.

Il Medico competente è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato e/o informazione, riguardante l'Azienda e i suoi dipendenti, conosciuto nell'espletamento del servizio.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale.

13.SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

14.FORO COMPETENTE

Si stabilisce che tutte le controversie che dovessero insorgere saranno deferite alla giurisdizione del Giudice Ordinario del Foro di Pescara.

15.RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Lettera di invito a partecipare alla procedura indetta con "AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER L’AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)"

Con riferimento al procedimento avviato da Questa Azienda Speciale con Determinazione direttoriale n. 215 del 10.09.2018, fermo restando quanto stabilito nell'avviso esplorativo, si invita la S.V. a rassegnare la relativa offerta, secondo lo schema seguente:

1. Offerta tecnica

Il/la sottoscritto/a _____, C.F. _____, in qualità di _____, in relazione al procedimento avviato dall'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano finalizzato alla individuazione di una figura professionale cui affidare il servizio di MEDICO COMPETENTE ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

DICHIARA

A. preliminarmente

- di aver piena contezza ed accettare senza riserve il contenuto dell'avviso esplorativo emanato con determinazione direttoriale n. 215 del 10.09. 2018;
- di essere a conoscenza della quantità e qualità dei servizi erogati da Questo Ente, il cui Statuto all'art.2 lett. b) prevede che abbia ad oggetto la gestione dei servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, ovvero tutti quelli aventi natura socio-assistenziale sul territorio comunale, ed inoltre di essere consapevole che la gamma dei servizi gestiti ed erogati dall'Azienda Speciale potrebbe subire ulteriori modifiche nel corso del rapporto;

B. di fornire le seguenti prestazioni

Svolgimento delle attività così come indicate al punto 2 dell'avviso esplorativo in riferimento all'intestato incarico, tramite l'offerta delle descritte prestazioni (indicazione il più possibile dettagliata ed esaustiva del progetto, che illustri i servizi proposti e le modalità organizzative ed attuative degli stessi, la strumentazione e le metodologie che si

intendono adottare nell'espletamento di tutte le incombenze previste dalla normativa di riferimento):

Luogo e data _____

In fede _____

2. Offerta Economica

In relazione all'importo indicato quale corrispettivo per il servizio biennale prestato di cui al punto 4 dell'avviso esplorativo approvato con determinazione direttoriale n. 215 del 10.09.2018 si invita la S.V. a sottoscrivere la seguente dichiarazione di impegno e ad indicare la misura percentuale di ribasso, redatta secondo le seguenti modalità:

Il/la Sottoscritto/a _____, C.F. _____, in qualità di _____, rassegna l'offerta economica di seguito evidenziata, da computarsi sul prezzo annuo onnicomprensivo e lordo posto a base d'asta, pari ad Euro 4.500,00

ribasso del _____% (in lettere _____)

Precisando quanto segue:

L'importo di cui sopra afferisce al compenso lordo onnicomprensivo pattuito tra le parti per tutto quanto attiene all'attività oggetto dell'avviso. Nessun compenso ulteriore sarà dovuto al soggetto aggiudicatario.

Luogo e data _____

In fede _____

Si allega copia semplice di un documento di identità in corso di validità.

L'Ente fa presente come il plico, debitamente congiunto e siglato su entrambi i lembi di chiusura, nel quale deve essere inserito il presente allegato pertinente sia l'Offerta tecnica sia l'Offerta economica, la quale a pena di esclusione deve essere contenuta separatamente all'interno del suddetto plico in busta serrata e siglata sulle estremità di chiusura, deve pervenire al Protocollo dell'Azienda Speciale entro e non oltre le ore 13,00 del Giorno 22.10.2018 o, essere spedito tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero per il tramite di agenzia di recapito autorizzata.

Si precisa che il rischio inerente il mancato invio o il non tempestivo pervenimento all'Azienda della predetta documentazione entro il termine perentorio sopra indicato è a totale carico del mittente, essendo l'Azienda sollevata da qualsivoglia responsabilità in merito, e comporta automaticamente l'esclusione dalla partecipazione alla procedura.